**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

**Premessa**

 Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propri etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

 Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito “tesserati”) hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

 Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui sopra costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

 Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

**Art. 1 – Finalità**

1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006, al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA, attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Football Club Dilettantistico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (di seguito per brevità anche solo “Società”).

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi

alle Linee Guida adottate dalla FIGC attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle

regole di condotta, le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni

condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche

omissiva, a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

 a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso,

 violenza o discriminazione;

 b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto

 dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità,

 nonché valorizzino le diversità;

 c) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e

 responsabilità;

 d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche

 in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIGC volte a

 ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

 e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di

 fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

 f) informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e

 contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle

 procedure per la segnalazione degli stessi;

 g) incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate

 dalla FIGC nell’ambito delle politiche di safeguarding;

 h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o

 titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di

 safeguarding della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

 a) tutti i tesserati della Società;

 b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;

 c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

2. Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo art. 4, sono

rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia

tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network,

blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

 a) l’abuso psicologico;

 b) l’abuso fisico;

 c) la molestia sessuale;

 d) l’abuso sessuale;

 e) la negligenza;

 f) l’incuria;

 g) l’abuso di matrice religiosa;

 h) il bullismo, il cyberbullismo;

 i) i comportamenti discriminatori.

2. Ai fini del comma precedente, si intendono:

 a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto,

 il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa

 incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o

 alterare la serenità dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, anche se perpetrato

 attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

 b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni,

 percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale

 o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma,

 lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da

 compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere

 nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva)

 un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in

 base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti

 ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo,

 illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei compor

 tamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme

 vigenti o le pratiche di doping;

 c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito

 di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia,

 fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un

 linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente

 esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,

 ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto

 sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

 d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione

sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è

 costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti

 di cui all’art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o

 indesiderate, o nell’osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;

 e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato,

 anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno

 degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di

 intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un

 pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico

 disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui

 all’art. 3, comma 1;

 f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico,

 medico, educativo ed emotivo;

 g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione

 del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o

 in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

 h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che

 un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i

 social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia

 ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di

 esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in

 comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i

 soggetti di cui all’art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio,

 insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti

 l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, 4

 diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di

 oggetti posseduti dalla vittima);

 i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire

 un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status

 social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni

 personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 4 - Norme di condotta

1. E' onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate

all’art. 1 uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

 a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della

 dignità e dell’inviolabilità della persona;

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età,

 etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento

 sessuale, disabilità e altro;

 c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo

 dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

 d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da

 disturbi dell’alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con

 particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;

 e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità

 genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

 f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società

 ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente

 documento;

 g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e

 discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

• evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;

• sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e

comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice

razzista;

• evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in

orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente

frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza,

in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;

• prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche,

che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un

genitore;

• richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando

situazioni di imbarazzo;

 h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra

 descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

• spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare

o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e

valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in

quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della

persona;

• favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa

applicabile;

• rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e

ssione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice

etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o

pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;

2. Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del

sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con

indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

3. Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se

minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società,

nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;

4. Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure

da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office

nominato dalla FIGC;

5. Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure

adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

Art. 5 – Tutela dei minori – Obblighi

1. Tutti coloro che in ambito societario, a prescindere dalla forma del rapporto instaurato,

svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire

copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla

società

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui

Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi,

anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIGC all’atto di

affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra soggetti

di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

 a) non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati:

 art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater

 (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale),

 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile),

 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e

 religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter

 (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies

(corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies

 (adescamento di minorenni);

 b) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni

 sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA,

 degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

 c) aver seguito gli eventuali corsi di aggiornamento previsti dalla FIGC e/o essere in

 possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione

presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e

inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla

regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per

dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo

Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste

dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata

ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di

funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con

provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle

motivazioni è data tempestiva notizia alla Commissione Federale Responsabile delle

Politiche di Safeguarding della FIGC. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità

di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

 a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto

 ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIGC nell’ambito della società,

 nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo

 dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

 b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e

 contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e

 discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

 c) segnalare al Safeguarding Office della FIGC eventuali condotte rilevanti e fornire allo

 stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

 d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIGC;

 e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e

 di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle

 caratteristiche del sodalizio;

 f) valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo

dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio,

 eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al

 fine risolvere le criticità riscontrate;

 g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIGC.

Art. 7 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento

e dalle linee guida predisposte dalla FIGC e nel presente documento integralmente

richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Commissione Federale

Responsabile delle Politiche di Safeguardingdella FIGC, anche per il tramite della

Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla Società.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può

confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o

direttamente con la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di

Safeguardingdella FIGC.

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di

Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente

documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie,

della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri

Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività

sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena

applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle

norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione

su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità,

e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori,

qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con

la Società.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno

quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori

disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni

dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche

di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni

delle disposizioni della FIGC.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed

approvate dall’organo preposto della Società.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della

FIGC, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e

discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione.

Fiesse, 10 dicembre 2024.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Timbro della società e firma del

 Legale Rappresentante Marcolini Marco